

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006, n.3

Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e dei criteri generali di cui all'Art. 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche):

- a) disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate;
- b) disciplina gli scarichi delle reti fognarie;
- c) definisce il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di reti fognarie;
- d) disciplina i campionamenti e gli accertamenti analitici,

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Fatte salve le definizioni di cui all'Art. 2 del decreto legislativo n. 152/1999, si intende per:

a) «insediamenti, installazioni o edifici isolati» (nel seguito «insediamenti isolati») le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui acque reflue domestiche o assimilate:

1) se smaltite tramite un unico scarico, provengano da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate;

2) se provenienti da piu' costruzioni indipendenti, siano smaltite tramite distinti scarichi e siano di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a cinquanta abitanti equivalenti;

b) «scarichi in atto»:

1) gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente;

2) gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori.

Art. 3.

Norme tecniche regionali

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale approva le norme tecniche regionali per:

a) l'identificazione, ai sensi dell'Art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 152/1999, dell'insieme dei sistemi adottabili per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate scaricate dagli insediamenti isolati;

b) l'individuazione, ai sensi dell'Art. 31, comma 2, del decreto stesso, dell'insieme dei trattamenti appropriati cui devono essere sottoposti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti.

2. I titolari degli scarichi possono proporre l'installazione di sistemi alternativi a quelli di cui al comma 1, che garantiscano prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.

Art. 4.

Individuazione degli agglomerati

1. Le autorità d'ambito di cui all'Art. 48, comma 1, della legge regionale n. 26/2003, nel procedere all'individuazione degli agglomerati ai sensi del comma 2, lettera i) del medesimo articolo, si attengono alle direttive regionali emanate ai sensi dell'Art. 44, comma 1, lettera c) della legge regionale stessa.

2. Contestualmente agli agglomerati, le autorità d'ambito individuano, con la collaborazione dei comuni interessati, le parti degli agglomerati stessi sprovviste di reti fognarie.

3. Le autorità d'ambito provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 con apposito atto da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Entro sei mesi dall'attivazione degli ampliamenti delle reti fognarie le autorità d'ambito provvedono ad aggiornare la situazione degli agglomerati con le modalità di cui al comma 3.

Art. 5.

Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche

1. Sono da considerare acque reflue domestiche, secondo la definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152/1999, oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, le acque reflue derivanti dalle attività indicate nell'allegato A.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'Art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 152/1999, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1

dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

3. L'assimilazione di cui al comma 2 non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'Art. 2, lettera s) del decreto legislativo n. 152/1999, e alle acque di raffreddamento.

4. L'autorita' competente, sulla base dell'esame delle attivita' da cui derivano le acque reflue, puo' procedere alla valutazione della assimilazione delle acque stesse, senza necessita' di eseguire accertamenti analitici, se le attivita' presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc.

5. La determinazione degli abitanti equivalenti (di seguito a.e.) degli scarichi di acque reflue assimilate e' fatta con riferimento:

a) al giorno in cui annualmente si registra, in relazione alla tipologia ed all'eventuale stagionalita' delle lavorazioni, il carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5, misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate;

b) al carico di cui alla lettera a) diviso per il valore assunto per la definizione di abitante equivalente, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152/1999.

6. Nei casi di cui al comma 4, per la determinazione degli a.e. puo' farsi riferimento a studi di carattere specialistico o a dati di letteratura caratterizzati da elevata affidabilita'.

Art. 6.

R i n v i o

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999.

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 7.

Recapito nelle reti fognarie degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

1. Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.

2. Nelle zone che il comune non abbia individuato come servite da reti fognarie ai sensi della previgente disciplina, in attesa che si provveda all'individuazione degli agglomerati e delle loro parti sprovviste di reti fognarie in conformita' all'Art. 4, comma 3, il gestore del servizio idrico integrato valuta la realizzabilita' dell'allacciamento alle reti stesse degli scarichi di acque reflue e assimilate relativi a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire, ovvero vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una D.I.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria, gli scarichi di cui al comma 2 possono essere recapitati in corpi d'acqua superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto della disciplina definita per gli scarichi dei nuovi insediamenti isolati dall'Art. 8 e del regime autorizzatorio di cui all'Art. 22.

4. Gli scarichi di cui al comma 3 sono allacciati alla rete

fognaria entro due anni dall'esecutività del provvedimento di cui all'Art. 4, comma 4 ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle bonifiche necessarie.

Art. 8.

Disciplina degli scarichi degli insediamenti isolati

1. I nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta a.e. non possono essere recapitati:

a) in corpi d'acqua superficiali;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.

2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1:

a) vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione di 0,5 ml/l;

b) trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno.

3. Le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti di cui al comma 1 sono raccolte separatamente, avviando al trattamento esclusivamente le acque reflue.

4. Gli scarichi degli insediamenti isolati di carico organico uguale o superiore a cinquanta a.e. sono soggetti, in rapporto al loro essere nuovi o in atto, alla natura del recapito e al carico organico espresso in abitanti equivalenti, alle pertinenti disposizioni definite al titolo III per gli scarichi delle reti fognarie relativi ad agglomerati di uguale popolazione equivalente.

5. Gli scarichi in atto degli insediamenti isolati devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE RETI FOGNARIE

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 9.

Divieti e obblighi

1. I nuovi scarichi di acque reflue urbane non possono essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

a) nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal programma di tutela e uso delle acque, di cui all'Art. 45, comma 3, della legge regionale n. 26/2003 (di seguito PTUA);

b) nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di dieci chilometri dalla linea di costa, se la popolazione equivalente degli agglomerati da cui le acque reflue provengono è superiore a quattrocento a.e.

2. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane nei recapiti di cui al comma 1 sono disattivati e recapitati in acque superficiali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi e' fatto divieto di recapitare nei corpi d'acqua superficiali i nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da cinquanta a cento a.e.

4. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da cinquanta a cento a.e. nei recapiti di cui al comma 3 sono disattivati e recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento a.e. sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999 di seguito indicate:

a) se le reti recapitano in acque superficiali, tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;

b) se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, tabella 4.

Art. 10.

Prescrizioni di carattere generale

1. La provincia, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. recapitati in corpi idrici superficiali destinati all'uso potabile o alla balneazione, come individuati dal PTUA, ovvero in loro immissari, fino alla distanza, a monte della confluenza negli stessi, ritenuta dalla provincia medesima tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario, fissa il limite da rispettare per il parametro escherichia coli, prescrivendo i termini di adeguamento e in quale periodo dell'anno il limite deve essere rispettato.

2. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a diecimila a.e. devono rispettare, relativamente alle forme azotate, i soli valori limite di emissione stabiliti per l'azoto totale e per l'azoto ammoniacale, con una concentrazione media giornaliera di azoto ammoniacale (come N) non superiore al 30% di quella relativa all'azoto totale.

3. Gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane nei quali e' ammessa la presenza di acque reflue industriali devono rispettare, salvo che per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e per le varie forme dell'azoto, i cui valori limite di emissione sono fissati, ove del caso, dal presente regolamento, i valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999, qualora:

a) le acque reflue industriali affluenti all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane siano caratterizzate da un COD o da un volume complessivo superiori al 20% di quelli relativi all'affluente all'impianto stesso, percentuali da calcolare sui valori medi di un giorno lavorativo tipo;

b) per tali acque il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della tabella 3 stessa.

4. Gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti sono sottoposti, in attuazione dell'Art. 31, comma 5 del decreto legislativo n. 152/1999, alla disciplina definita dal

presente regolamento, con riferimento alla popolazione equivalente servita nelle diverse stagioni.

5. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali situate al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare possono essere sottoposti, ai sensi dell'Art. 31, comma 6, del decreto legislativo n. 152/1999, a un trattamento meno spinto di quello previsto dal presente regolamento, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane possono essere recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 29, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 152/1999 e delle prescrizioni di cui all'allegato 5 al decreto stesso, nonché dei criteri e dei valori limite di emissione fissati dal presente regolamento.

Capo II

Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e.

Art. 11.

Trattamenti appropriati degli scarichi di acque reflue urbane

1. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. sono sottoposti ai seguenti trattamenti appropriati, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'allegato B, fatta salva la specifica disposizione di cui al comma 2:

a) se a servizio di una popolazione equivalente da cinquanta a cento a.e., vasca Imhoff;

b) se a servizio di una popolazione equivalente superiore a cento e fino a quattrocento a.e., in tutti i casi in cui le condizioni ambientali lo consentono, secondario, preferibilmente di tipo estensivo, preceduto da vasca Imhoff o fossa settica, ovvero biologico;

c) se a servizio di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e., secondario.

2. I nuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e. sono sottoposti a trattamento secondario, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato B, nel caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

3. La dispersione degli scarichi di cui ai commi 1 e 2 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo deve essere effettuata mediante idonei sistemi, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1.

4. Qualora recapitati in corpi idrici superficiali destinati all'uso potabile o alla balneazione, come individuati dal PTUA, ovvero in loro immissari, fino alla distanza, a monte della confluenza negli stessi, ritenuta dalla provincia tale da fornire adeguate garanzie di carattere igienico sanitario, gli scarichi di cui al comma 1 sono sottoposti a trattamento:

a) con sistemi, quali il lagunaggio naturale o la fitedepurazione a flusso sub-superficiale o comunque in grado di incidere in modo sensibile sulla qualità microbiologica dello scarico, se a servizio di una popolazione equivalente superiore a

cento e fino a quattrocento a.e.;

b) tra quelli contemplati dalle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1, in grado di rispettare per l'escherichia con il limite fissato dalla provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, se a servizio di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e.; in tale sede la provincia prescrive i termini di adeguamento e in quale periodo dell'anno il limite deve essere rispettato.

5. Gli scarichi di cui al comma 1 recapitati in corpi d'acqua superficiali ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati individuate dal PTUA, se al servizio di una popolazione equivalente superiore a quattrocento e inferiore a duemila a.e., sono sottoposti a trattamento con sistemi in grado di garantire, oltre ai valori di cui alla tabella 2 dell'allegato B, il valore limite di emissione di 40 mg/l per l'azoto totale (come N).

6. Gli scarichi in atto di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro tre anni dalla data in vigore del presente regolamento.

7. La provincia, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, prescrive i termini per l'adeguamento degli scarichi di cui al comma 4 alle disposizioni del comma medesimo.

Capo III

Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e.

Art. 12.

Disciplina dei nuovi scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali

1. I nuovi scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. devono rispettare i valori limite di emissione di cui alle seguenti tabelle dell'allegato B:

a) se recapitati nei laghi individuati quali aree sensibili dal PTUA e nei relativi bacini drenanti (di seguito scarichi recapitati in laghi), tabella 4;

b) se recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico nord occidentale (di seguito: scarichi recapitati in Adriatico), tabella 5.

Art. 13.

Disciplina degli scarichi in atto di acque reflue urbane in acque superficiali

1. Gli scarichi in atto in acque superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. devono essere adeguati, entro il 31 dicembre 2008, per i parametri indicati, ai valori limite di emissione di cui alle seguenti tabelle dell'allegato B:

a) se recapitati in laghi, tabella 4;

b) se recapitati in Adriatico, tabella 6.

2. Entro il 31 dicembre 2016, gli scarichi di cui al comma 1,

lettera b) devono essere adeguati ai valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato B.

Art. 14.

Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

1. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 15.

Acque meteoriche da avviare alla depurazione

1. Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al piu' elevato dei valori derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri:

a) salvi i casi di cui al comma 2, apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno, considerati uniformemente distribuiti nelle ventiquattro ore, determinando in termini idraulici, ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di acque reflue industriali non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili;

b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per gli apporti civili e come media su dodici ore per quelli industriali, salvo presenza di significativi complessi che lavorino su piu' turni giornalieri; il rapporto di diluizione e' incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.

2. L'apporto di cui al comma 1, lettera a) e' elevato a 1.000 in corrispondenza di sfioratori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

3. Le condotte per acque meteoriche di dilavamento delle reti fognarie separate sono realizzate in modo da avviare all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'aliquota delle acque di pioggia corrispondente ad un apporto di 11/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, ricavata dal prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente di assorbimento medio ponderale.

Art. 16.

Vasche di accumulo delle acque di pioggia

1. Le acque eccedenti gli apporti di cui all'Art. 15 scaricate dagli sfioratori di piena sono avviate a vasche di accumulo a perfetta tenuta per evitare infiltrazioni negli strati superficiali del sottosuolo.

2. Il sistema di alimentazione delle vasche di accumulo e' realizzato in modo da escludere le stesse a riempimento avvenuto e le ulteriori acque sfiorate sono avviate ai recapiti naturali, direttamente o previo accumulo in vasche volano tese a contenere

l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori.

3. Le vasche di accumulo sono dimensionate come segue, in relazione al recapito cui sono avviate le acque di cui al comma 1:

a) corpi idrici significativi, come individuati dal PTUA, ovvero suolo o strati superficiali del sottosuolo: 50 mc/ha di superficie scolante impermeabile, ricavata come da Art. 15, comma 3;

b) corpi idrici non significativi: 25 mc/ha.

Nel calcolo del volume delle vasche si può tenere conto, mediante opportuni sistemi di controllo, della capacità d'invaso delle reti fognarie.

4. Le vasche sono realizzate presso:

a) lo sfioratore in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

b) gli sfioratori che sottendono agglomerati con oltre diecimila a.e.;

c) gli sfioratori che consentono di controllare complessivamente almeno l'80% della superficie servita dalla rete, nel caso di recapito in corpi idrici significativi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e il 50% nel caso di recapito in corpi idrici non significativi.

5. A evento meteorico esaurito, le acque accumulate sono immesse nella rete fognaria con modalità di svuotamento delle vasche stabilite dal gestore del servizio idrico in modo da mantenere nelle canalizzazioni portate inferiori a quelle delle acque nere diluite da addurre direttamente all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'Art. 15 e comunque tali da assicurare il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 17.

Adeguamento dei manufatti di sfioro e realizzazione delle vasche di accumulo e delle vasche volano

1. I manufatti di sfioro delle acque meteoriche delle reti fognarie di tipo unitario e delle condotte per acque meteoriche di dilavamento esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle prescrizioni di cui all'Art. 15 entro il 31 dicembre 2016.

2. Ai fini di cui al comma 1, i piani d'ambito di cui all'Art. 48, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 26/2003 (di seguito piani d'ambito) prevedono la modulazione di realizzazione degli interventi, tenuto conto dei termini stabiliti per l'adeguamento dei connessi impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

3. Le vasche di accumulo sono realizzate entro il 31 dicembre 2016 con la modulazione prevista dai piani d'ambito.

4. I piani d'ambito determinano le situazioni in cui, in relazione alle caratteristiche della zona servita, non è possibile procedere alla realizzazione delle vasche di accumulo in conformità alle prescrizioni di cui all'Art. 15, comma 3 e all'Art. 16, indicando comunque gli interventi, da realizzare entro il termine di cui al comma 3, idonei a garantire la tutela del corpo idrico ricettore interessato dallo scarico dello sfioratore.

5. Le vasche di accumulo e le vasche volano per la limitazione delle portate meteoriche recapitate nei ricettori previste dalle norme tecniche di attuazione del PTUA sono gestite dal gestore del servizio idrico integrato.

Titolo IV
REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E
ASSIMILATE

Capo I

Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie

Art. 18.

Allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

1. In sede di richiesta di allacciamento alla rete fognaria degli scarichi di acque reflue domestiche sono comunicati al comune o al gestore del servizio idrico integrato, se delegato, le generalità e il domicilio del titolare dello scarico, l'ubicazione dell'insediamento da cui lo scarico si origina, il relativo volume e la descrizione sommaria del medesimo, precisando in particolare il numero delle unità immobiliari che lo compongono, il numero di persone che si prevede possano risiedere nell'insediamento e gli abitanti equivalenti stimati per le acque reflue delle unità immobiliari adibite a servizi, nonché gli ulteriori elementi che il gestore del servizio idrico integrato, in relazione alle prescrizioni dei regolamenti emanati e alle relative esigenze informative, ritenga occorrenti a identificare, qualificare e quantificare lo scarico.

2. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, supportata da elaborati cartografici riportanti la rappresentazione dell'insediamento e delle pertinenti superfici impermeabili serviti dalla rete di raccolta e la planimetria della rete stessa.

3. Qualora gli insediamenti per cui è presentata la richiesta di allacciamento comprendano unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue assimilate da immettere nella rete fognaria, la comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati identificazione delle unità stesse e il volume occupato da ciascuna di esse, l'attività che si intende svolgere, i consumi idrici previsti e gli abitanti equivalenti stimati relativamente agli scarichi.

4. Per le unità immobiliari di cui al comma 3, con esclusione di quelle per le quali il comune intenda avvalersi ai fini dell'assimilazione delle acque reflue della facoltà di cui all'Art. 5 comma 4, è previsto un autonomo collegamento alla rete interna di raccolta, munito, immediatamente a monte dell'innesto nel condotto comune, di un pozzetto di caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni, opere che devono essere esaurientemente descritte nella comunicazione.

5. Entro il termine fissato dai regolamenti locali o, in mancanza, entro un mese dalla presentazione, il soggetto di cui al comma 1 si pronuncia sulla richiesta di allacciamento, riservandosi di impartire le prescrizioni necessarie entro il mese successivo; in mancanza degli elementi occorrenti al pronunciamento, il relativo termine è interrotto dalla richiesta di precisazioni o integrazioni e ridecorre interamente dalla data in cui esse sono fornite.

6. Il soggetto di cui al comma 1, verificata la conformità della realizzazione delle reti interne di fognatura alla descrizione fornita ai sensi dei commi 1 e 2 e alle eventuali prescrizioni di cui al comma 5, autorizza l'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria, previo versamento delle connesse spese, qualora alla sua realizzazione provveda il comune o il gestore del servizio idrico integrato.

7. Nei casi di cui all'Art. 7, comma 4, copia della richiesta di allacciamento di cui al comma 1 è inviata alla provincia, che prescrive le opere e i dispositivi da demolire o rimuovere e le

bonifiche necessarie.

Art. 19.

Mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate allacciati alla rete fognaria

1. I titolari, ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, i legali rappresentanti degli insediamenti le cui acque reflue domestiche sono immesse nella rete fognaria, comunicano al comune e al gestore del servizio idrico integrato, se delegato:

a) con un preavviso di un mese, i dati di cui all'Art. 18, comma 3, qualora nelle unità immobiliari degli insediamenti si intendano avviare attività dalle quali derivino acque reflue assimilate destinate a essere immesse nella fognatura interna e da questa convogliate nella rete fognaria;

b) entro due mesi, il cambiamento nella titolarità o nella rappresentanza legale dello scarico.

2. Per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate per la prima volta entro sei mesi da tale data.

3. Con la richiesta di autorizzazione o denuncia di effettuazione di modifiche o varianti, compreso il cambiamento di destinazione d'uso, delle opere edilizie, è presentata al soggetto di cui al comma 1 una specifica, distinta comunicazione, richiamando l'assenso ad allacciare l'insediamento alla rete fognaria acquisito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o ai sensi dell'Art. 18, comma 7 e fornendo i dati di cui all'Art. 18, commi 1 e 2 e, ove ne ricorrano gli estremi, comma 3, fatte salve le semplificazioni che l'indicato soggetto ritenga di introdurre in relazione alla preesistenza dell'allacciamento e all'eventuale modesta entità delle innovazioni.

4. Alla fattispecie di cui al comma 3 si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'Art. 18, commi 4 e 5.

Art. 20.

Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate nelle reti fognarie in presenza di scarichi di acque reflue industriali

1. Qualora gli insediamenti da cui provengono le acque reflue domestiche e assimilate comprendano unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue industriali da immettere nella rete fognaria, i titolari, ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, i legali rappresentanti degli insediamenti comunicano al comune o al gestore del servizio idrico integrato, se delegato, gli estremi catastali delle unità stesse, una descrizione sommaria delle medesime, con indicazione del volume occupato da ciascuna di esse nel contesto dell'insediamento, i dati anagrafici o societari dei soggetti terzi che ne hanno il possesso o la disponibilità e il relativo recapito e, per quanto riguarda le attività, gli estremi delle autorizzazioni allo scarico.

2. I dati di cui al comma 1 sono presentati:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) nei casi agli articoli 18 e 19, con la comunicazione prevista dagli articoli stessi.

3. Per ciascuna delle unità immobiliari di cui al comma 1 è previsto un autonomo collegamento alla rete interna di raccolta delle

acque reflue, munito, immediatamente a monte dell'innesto nel condotto comune, di un pozzetto di caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni, ferma restando la facolta' del comune di richiedere che per gli scarichi stessi sia realizzato un autonomo allacciamento alla rete fognaria.

Art. 21.

Spese d'istruttoria

1. Le spese occorrenti ad effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi di cui al presente capo sono a carico del richiedente che e' tenuto a versare, a titolo di deposito, la somma determinata dal comune o dal gestore del servizio idrico integrato, se delegato; completata l'istruttoria, il soggetto indicato provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute, al cui versamento e' subordinato il rilascio del previsto assenso all'allacciamento alla rete fognaria.

Capo II

Regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati

Art. 22.

Autorizzazione a scaricare le acque reflue domestiche e assimilate provenienti da nuovi insediamenti isolati e da quelli in costruzione

1. Alla richiesta del permesso di costruire, ovvero alla D.I.A. per la realizzazione dei nuovi insediamenti isolati da cui si origineranno gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e' allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione alla provincia della relativa domanda di autorizzazione allo scarico; per gli insediamenti i cui lavori di costruzione non siano ultimati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' presentata alla provincia domanda di autorizzazione allo scarico, da trasmettere in copia al comune, ad integrazione della richiesta del permesso di costruire, ovvero della d.i.a. per la realizzazione dell'insediamento.

2. La domanda di autorizzazione cui al comma 1 contiene le generalita' e il domicilio del titolare dello scarico, l'ubicazione dell'insediamento da cui lo scarico stesso si origina, il relativo volume e una descrizione sommaria del medesimo, precisando in particolare il numero delle unita' immobiliari che lo compongono, il numero di persone che si prevede possano risiedere nell'insediamento e gli abitanti equivalenti stimati per le acque reflue delle eventuali unita' immobiliari adibite a servizi, la natura del recapito, i sistemi di trattamento e, se del caso, di dispersione che si intendono installare, nonche' gli ulteriori elementi che la provincia ritenga occorrenti.

3. Alla domanda e' allegata una relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, dei sistemi di trattamento e degli eventuali sistemi di smaltimento, supportata da elaborati cartografici riportanti la rappresentazione dell'insediamento e delle pertinenti superfici impermeabili serviti dalla rete di raccolta, la planimetria della rete stessa, l'ubicazione dei sistemi di trattamento, il punto di scarico e le eventuali opere di smaltimento.

4. Qualora gli insediamenti comprendano unita' immobiliari dalle

quali decadano acque reflue assimilate, la domanda deve contenere i dati di cui all'Art. 18, comma 3.

5. Alle unita' immobiliari di cui al comma 4 si applica la prescrizione di cui all'Art. 18, comma 4, con esclusione di quelle per le quali la provincia intenda avvalersi, ai fini dell'assimilazione delle acque reflue, della facolta' di cui all'Art. 5, comma 4.

Art. 23.

Scarichi in atto di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati

1. In sede di rinnovo dell'autorizzazione, i titolari, ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, i legali rappresentanti, degli insediamenti isolati da cui provengono scarichi in atto di acque reflue domestiche presentano alla provincia apposita domanda, fornendo i dati di cui all'Art. 22, comma 2 e allegando la relazione tecnica di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Qualora gli insediamenti di cui al comma 1 comprendano unita' immobiliari dalle quali decadano acque reflue assimilate, la domanda deve contenere i dati di cui all'Art. 18, comma 3 e alle indicate unita' immobiliari si applica la disposizione di cui all'Art. 22, comma 5.

3. In relazione alle competenze in materia di scarichi di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 26/2003, i comuni, nel caso non abbiano già provveduto in tal senso, trasmettono alla provincia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento copia delle autorizzazioni allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche e assimilate, da essi rilasciate in conformita' alla previgente disciplina.

Art. 24.

Mutamenti nella situazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati

1. I titolari, ovvero, nel caso di comproprietà, i legali rappresentanti degli insediamenti da cui provengono scarichi di acque reflue domestiche comunicano alla provincia i dati di cui all'Art. 19, comma 1, nei termini in esso previsti.

2. Per gli scarichi in atto le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di richiesta di autorizzazione o denuncia di effettuazione di modifiche o varianti, compreso il cambiamento di destinazione d'uso, delle opere edilizie degli insediamenti isolati dai quali provengono le acque reflue domestiche e assimilate, si applica, adottando le semplificazioni giustificate dall'eventuale modesta entità delle innovazioni, procedura analoga a quella di cui all'Art. 22.

Art. 25.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati, con le eventuali prescrizioni, e' rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento

della domanda.

2. La provincia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione e' definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.

3. L'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento delle eventuali prescrizioni, si intende tacitamente rinnovata per analoghi periodi.

4. Nei casi di cui all'Art. 24, commi 1 e 3, qualora i mutamenti producano variazioni delle caratteristiche qualitative dello scarico tali da richiedere, con riferimento all'Art. 3, l'installazione di un diverso sistema di trattamento o la modifica o l'integrazione di quello installato, la provincia prescrive ai soggetti responsabili di presentare, entro congruo termine, nuova domanda di autorizzazione allo scarico, in conformita' alle procedure di cui all'Art. 22.

Art. 26.

Spese d'istruttoria

1. Le spese di istruttoria e quelle occorrenti ad effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi di cui al presente capo sono a carico del richiedente che, quale condizione di procedibilita' della domanda, e' tenuto a versare, a titolo di deposito, la somma determinata dalla provincia; completata l'istruttoria, la provincia provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute, al cui versamento e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Titolo V

REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI RETI FOGNARIE

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. Sono soggetti al regime autorizzatorio di cui al presente titolo:

a) i seguenti scarichi delle reti fognarie, sia di tipo unitario che di tipo separativo, nonche' delle altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento:

1) scarichi dei terminali delle reti o delle condotte di cui sopra;

2) scarichi degli sfioratori di piena;

3) scarichi di emergenza delle stazioni di sollevamento;

b) gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, compresi i casi in cui gli stessi sono realizzati per lotti funzionali.

2. L'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui al presente titolo non deve essere svolto in surroga o ad integrazione delle attivita' degli organi competenti alla approvazione dei progetti di opere pubbliche, nonche' delle procedure vigenti in materia di accertamento della loro rispondenza ai progetti approvati e di collaudo.

3. Fermo quanto disposto dal comma 2, con l'autorizzazione puo' essere prescritto, in caso di inconvenienti riscontrati o paventati e, se del caso, disponendo o eseguendo adeguati accertamenti, di definire e porre in essere le necessarie modifiche o integrazioni delle opere o di operare con idonee cautele gestionali.

4. Gli accertamenti e le prescrizioni di cui al comma 3 possono concernere la rispondenza degli scarichi alle prescrizioni del decreto legislativo n. 152/1999, del PTUA e del presente regolamento, nonche' la conformita' delle opere alle pertinenti norme tecniche di cui alla delibera 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonche' alle norme tecniche regionali di cui all'Art. 3, comma 1.

Art. 28.

Domande di autorizzazione

1. Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni per gli scarichi di cui all'Art. 27 o il loro rinnovo sono presentate alla provincia dai rappresentanti legali dei soggetti cui spetta la gestione delle reti e degli impianti ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale n. 26/2003.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se l'erogazione del servizio e' affidata a terzi, ferme restando le responsabilita' dei singoli soggetti in caso di violazione delle prescrizioni vigenti.

3. A partire dalla data di affidamento del servizio idrico integrato, i soggetti di cui al comma 1, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, presentano domanda di autorizzazione per il rinnovo di tutte le autorizzazioni relative agli scarichi delle infrastrutture costituenti o destinate a costituire lo schema di collettamento e depurazione in atto a tale data, ancorche' non scadute, che nel frattempo siano state rinnovate, o delle quali sia stato a termini di legge chiesto l'autonomo rinnovo.

Art. 29.

Contenuti della domanda

1. Le domande di cui all'Art. 28, comma 1, contengono:

a) i dati di cui alle direttive regionali previste dall'Art. 44, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 26/2003;

b) la sintetica descrizione del sistema di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico esistente;

c) gli eventuali interventi occorrenti a normalizzare le situazioni in atto e a dare compiuta attuazione alle previsioni del PTUA, precisando i termini di realizzazione previsti dal piano d'ambito ovvero, in mancanza di tale piano, lo stato delle iniziative intese a realizzare gli interventi stessi;

d) le iniziative e le cautele che sono state assunte o si intendono assumere in attesa della realizzazione degli interventi di cui alla lettera c).

2. Alle domande sono inoltre allegate la relazione tecnica e gli elaborati cartografici di cui agli articoli 30 e 31, nonche' l'ulteriore documentazione che la provincia ritenga necessaria a fornire un quadro completo della situazione.

Art. 30.

Contenuti della relazione tecnica

1. La relazione tecnica di cui all'Art. 29, comma 2:

a) illustra le caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi da cui deriva lo scarico da autorizzare, desunte, qualora disponibili, dai progetti in base ai quali essi sono stati realizzati, e evidenzia le conformita', le inadeguatezze e le carenze riscontrate rispetto ai requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 152/1999, dal presente regolamento e dal PTUA;

b) precisa i punti in cui sono stati predisposti o si intendono predisporre i manufatti per il prelievo dei campioni necessari per l'esecuzione dei controlli e degli autocontrolli di routine e, con riferimento ai requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 152/1999, le inerenti caratteristiche e dotazioni, con particolare riguardo alla presenza di campionatori automatici e di misuratori di portata;

c) indica, in relazione alle norme tecniche di cui all'allegato 4 «Impianti di fognatura» alla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, gli eventuali punti o tratti delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento in cui si immettono o si infiltrano acque parassite, illustrando i motivi e precisando se le portate eccedenti sono sfiorate anche in tempo asciutto e il relativo recapito, o in cui si registrano perdite di acque reflue, specificando gli accertamenti compiuti e gli esiti e le iniziative intraprese o che si intendono intraprendere, e in quali tempi, per eliminare gli inconvenienti.

2. Alla relazione sono allegati, sul supporto magnetico prescritto, i dati aggiornati relativi alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie, desunti dalla banca dati costituita ai sensi dell'Art. 42, comma 1, della legge regionale n. 26/2003.

Art. 31.

Elaborati cartografici

1. Gli elaborati cartografici di cui all'Art. 29, comma 2, contengono, in scala adeguata al dettaglio degli elementi da rappresentare:

a) una planimetria in cui sia riportato, con le semplificazioni richieste dalla scala dell'elaborato, lo schema di collettamento e depurazione;

b) planimetrie in cui siano individuati:

1) la tipologia di ciascuna delle diverse componenti omogenee del sistema di cui all'Art. 27, comma 1, nonche' di ciascun loro elemento, quali camerette di ispezione, tratti sifonati, stazioni di sollevamento con i relativi scaricatori di emergenza, sfioratori di piena, condotti di scarico;

2) il recipiente ed il punto in cui lo scarico e' immesso, nonche' il punto in cui sono ubicati i manufatti predisposti o da predisporre per l'esecuzione dei controlli;

3) i punti o i tratti delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento, di cui all'Art. 30, comma 1, lettera c), nei quali si immettono o si infiltrano acque parassite o si registrino perdite di acque reflue;

c) planimetrie in cui siano riportate in scala adeguata la pianta e, ove ritenuto opportuno, le sezioni degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento o, in alternativa, gli inerenti schemi.

Art. 32.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, con le eventuali prescrizioni, e' rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ed e' comunicata al soggetto di cui all'Art. 28, comma 1.

2. La provincia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi depurativi, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione e' definita, in relazione alle caratteristiche del recapito finale, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.

3. L'autorizzazione rilasciata in esito a domanda presentata con le modalita' di cui all'Art. 28, comma 3, sostituisce e abroga quelle di cui al medesimo comma.

4. L'autorizzazione allo scarico e' valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

5. Lo scarico di cui al comma 4 puo' essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo e' presentata entro i termini predetti.

Art. 33.

Modifiche agli schemi di collettamento e depurazione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 45, comma 11, del decreto legislativo n. 152/1999, i soggetti di cui all'Art. 28, comma 1 comunicano alla provincia:

a) l'avvenuto adempimento delle prescrizioni delle autorizzazioni, ovvero, all'approssimarsi della scadenza dei termini stabiliti per l'adempimento, le ragioni per le quali non si sia potuto adempiere alle stesse;

b) gli incrementi di portata superiori al 20% di quella indicata nell'autorizzazione e l'allacciamento di nuovi scarichi di acque reflue industriali.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione e' corredata della documentazione di cui agli articoli 30 e 31 e la provincia, qualora ne ravvisi gli estremi, provvede a rilasciare una nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 34.

Spese d'istruttoria

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente; la provincia determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda e, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Titolo VI
CAMPIONAMENTI E ACCERTAMENTI ANALITICI

Art. 35.

Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare l'esistenza delle condizioni di assimilabilità di cui all'Art. 5, comma 2 e il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per gli scarichi di cui al titolo II sono di norma eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore.

2. L'autorità preposta al controllo può eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità qualitativa e quantitativa dello scarico.

3. I controlli degli scarichi sono effettuati in conformità all'Art. 49, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/1999. In particolare il gestore, nell'ambito del servizio di controllo previsto dal richiamato Art. 49, comma 2, effettua controlli a campione per verificare il permanere delle condizioni di assimilabilità.

4. Per gli effetti di cui all'Art. 51 del decreto legislativo n. 152/1999, nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche è espressamente esplicitato l'obbligo di rispettare le concentrazioni limite di cui alla tabella 1 dell'allegato B al presente regolamento.

Art. 36.

Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e.

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per gli scarichi di cui al capo II del titolo III sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore.

2. Il gestore è tenuto ad eseguire ad intervalli regolari, sia sull'effluente che sull'influente dell'impianto, gli accertamenti analitici sul numero minimo annuo di campioni che risulta dallo schema di cui alla tabella 7 dell'allegato B.

3. I risultati degli accertamenti devono pervenire all'autorità di controllo:

a) entro trenta giorni dal prelievo dei campioni, qualora emerga la regolarità dello scarico;

b) entro tre giorni lavorativi dalla data di esecuzione degli accertamenti analitici che abbiano messo in luce il superamento dei valori limite di emissione in misura percentuale superiore a quella del comma 4.

4. Su base annua, si ammette che un campione medio su quattro o due su otto possano superare i limiti tabellari purché di non oltre:

a) il 100% per quanto concerne il BOD5 ed il COD;

b) il 150% per i solidi sospesi;

c) la misura fissata in sede di autorizzazione per gli altri parametri.

5. In relazione alle caratteristiche degli scarichi, in fase di autorizzazione possono essere stabilite modalità diverse di campionamento per i controlli e gli autocontrolli.

6. Nei casi di cui all'Art. 10, comma 3 gli accertamenti analitici finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999

sono eseguiti almeno una volta all'anno, limitatamente ai parametri caratteristici degli scarichi di acque reflue industriali immessi nelle reti fognarie.

Art. 37.

Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e.

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per gli scarichi di cui al capo III del titolo III sono eseguiti con le modalita' di cui all'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999.

Art. 38.

Metodi di campionamento ed analisi

1. A tutti i tipi di scarico di cui al presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 4 - Metodi di campionamento ed analisi - dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/1999.

Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 marzo 2006

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/139 del 14 marzo 2006

Allegato A

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attivita' domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attivita' commerciali o di produzione di beni;

2. In quanto derivanti da attivita' riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da:

- a) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- b) lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attivita' sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
- c) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- d) attivita' alberghiera e di ristorazione.

Allegato B

----> Vedere Allegato alle pagg. 13 - 14 della G.U. <----